



Sent. n. 132/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere**

dr. Giuseppe Vella **Primo Referendario (relatore)**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23852** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 51043, reso da **Barbatosta Debora**, in qualità di consegnataria di beni mobili del **Comune di Sassofeltrio (PU)** per l'esercizio finanziario **2020**;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 10 giugno 2025, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Francesca Storari, il relatore dott. Giuseppe Vella e il P.M., in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara; non comparso l'agente contabile.

FATTO

1. Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità, a seguito dell'esame della documentazione depositata da Barbatosta Debora, in qualità di

Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia siano tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione (Corte dei conti: sent. n. 89/2015 della Sez. Abruzzo, sent. n. 37/2014 della Sez. Veneto, sent. n. 278/2021 della sez. Piemonte).

Inoltre, per quanto concerne la gestione di beni immobili, la giurisprudenza si è espressa affermando che *“non sussiste per i beni immobili degli enti locali l’obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti”* (sent. n. 17/2014 della Sez. Friuli-Venezia Giulia; sent. n. 86/2016 della Sez. Piemonte).

4. Esaminando il conto, il magistrato istruttore ha rilevato che lo stesso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed indica il totale della consistenza al 1° gennaio, del carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.

Al fine di meglio definire la tipologia di gestione contabile affidata alla Barbatosta, stato chiesto al Comune di Sassofeltrio di indicare se la medesima funzionaria fosse stata individuata come consegnataria con *“debito di custodia”* o se trattavasi di consegnataria con *“debito di vigilanza”*.

Con nota prot. 4515 del 31 ottobre 2024 l’Ente ha comunicato che: *“Il Comune non ha consegnatari con debito di custodia, in quanto i vari responsabili delle strutture acquistano in autonomia i beni, che vengono subito assegnati ai consegnatari per debito di vigilanza”*.

Ciò premesso, il magistrato istruttore ha evidenziato che: *“L’atto*

depositato contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell'inventario, tra i quali non sono però individuabili quelli riferibili ad una gestione per cui si possa configurare un debito di custodia del consegnatario".

Il conto presentato, infatti, ricomprende: attrezzature, sistemi informatici, arredamenti, in uso presso il Comune di Sassofeltrio.

Nel conto sono elencati n. 656 beni e per ciascuno di essi vengono riportati una breve descrizione, gli estremi dell'inventario (categoria e numero), la consistenza iniziale, il carico, lo scarico e la consistenza finale (in quantità e valore).

Il conto presenta una consistenza iniziale di € 34.266,28, un carico pari ad € 1.756,80, uno scarico pari a zero e una consistenza finale di € 36.023,08.

Alla luce anche di quanto dichiarato dall'Ente, con nota prot. 4515 del 31 ottobre 2024, il magistrato istruttore ha affermato che l'atto depositato come conto del consegnatario di beni non è qualificabile come conto giudiziale, essendo privo dei requisiti minimi essenziali idonei ad individuare con esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da esso custoditi (v. Corte dei conti: sent. n. 75/2018 della sez. Piemonte, sent. n. 38/2018 della Sez. Liguria).

5. In data 13/5/2025 è pervenuta memoria di costituzione della Barbatosta, con la quale la medesima ha evidenziato come, nel caso di specie, ella avesse un mero onere di vigilanza e non di custodia, con assenza, dunque, di obbligo di resa del conto giudiziale.

6. All'odierna udienza, assente la Barbatosta, il P.M. ha concluso per la dichiarazione d'improcedibilità del giudizio di conto.

DIRITTO

1. Oggetto dell'odierno giudizio è il conto reso da Barbatosta Debora, in qualità di "consegnataria di beni mobili" del Comune di Sassofeltrio per l'esercizio finanziario 2020.

2. Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è improcedibile, perché il conto è stato reso da un "consegnatario con debito di vigilanza", qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.

In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827 del 1924, *"non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto"*.

A sua volta, l'art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce chiaramente che: *"I consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale"*, a differenza di quelli con debito di custodia, di cui all'art. 11.

Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di "custodia" comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'amministrazione di appartenenza, mentre il debito di "vigilanza" connota l'azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera

	sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori	
	nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati	
	all'ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle	
	scorte operative l'acquisizione, conservazione e somministrazione di	
	beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle	
	esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le	
	correlate periodicità di approvvigionamento.	
	Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi,	
	per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare	
	il regolare "funzionamento" dell'unità interessata, essa dovrebbe	
	ritenersi finalizzata non all'esigenza di "funzionamento" ma a quella di	
	continuativo "rifornimento", sicché verrebbe a configurarsi una vera e	
	propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e,	
	dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio	
	di conto.	
	I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte	
	operative strettamente necessarie ad assicurare l'ordinario	
	funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto	
	giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione	
	amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria	
	sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).	
	In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con "debito di	
	custodia" si caratterizza con riferimento a gestioni tipicamente di	
	"magazzino", che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali	
	di beni mobili, dei correlativi movimenti di carico e scarico, con	
	6	

	configurazione di un “debito di materie” o di “oggetti” e di un connesso	
	“obbligo restitutorio” di quanto avuto in consegna.	
	3. Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati	
	negli elenchi (liste- inventario) fossero in uso continuativo agli Uffici e	
	non già custoditi in un deposito per essere distribuiti.	
	Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati	
	non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in	
	conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.	
	D’altro canto, lo stesso Comune di Sassofeltrio, con nota prot. n. 4515	
	del 31/10/2024, ha comunicato che <i>“Il Comune non ha consegnatari con</i>	
	<i>debito di custodia, in quanto i vari responsabili delle strutture acquistano in</i>	
	<i>autonomia i beni, che vengono subito assegnati ai consegnatari per debito di</i>	
	<i>vigilanza”</i> .	
	Ciò è stato confermato dalla Barbatosta nella memoria di costituzione.	
	Il Collegio ritiene, pertanto, che gravasse sulla consegnataria	
	Barbatosta un mero obbligo di “vigilanza” e non quello di “custodia”	
	in senso tecnico, venendo, dunque, meno i presupposti normativi per	
	la resa del conto giudiziale.	
	Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev’essere dichiarato	
	improcedibile.	
	Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio	
	limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non v’è luogo a	
	pronunzia sulle spese.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,	
	7	

definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto riguardante **Barbatosta Debora**, consegnataria di beni mobili in servizio presso il **Comune di Sassofeltrio** nell'anno **2020**.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Giuseppe Vella

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 19/06/2025
Il funzionario amministrativo
Dott.ssa Francesca Storari
f.to digitalmente